Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 6 aprile 1970 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1238**.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria del territorio di trentasette comuni in provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 5 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 dello stesso mese al registro n. 5, foglio n. 66, con il quale i consorzi di bonifica di Ugento, denominati anche « Mammalie » - Rottacapozzi - Pali -, e delle paludi di Li Foggi vennero fusi in un unico ente con la denominazione di « Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi »;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1962, numero 1792, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1963, al registro n. 161, foglio n. 53, col quale il territorio a nord del perimetro del consorzio sopracitato, della estensione di Ha 10.728, è stato classificato fra i comprensori di seconda categoria;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio successivo al registro n. 11, foglio n. 23, col quale il comprensorio del citato consorzio è stato ampliato mediante l'aggregazione del territorio classificato col richiamato decreto 16 maggio 1962;

Vista la domanda in data 25 marzo 1965 con la quale il consorzio anzidetto ha chiesto l'ampliamento del comprensorio consortile, previa classifica del territorio da aggregare, interessante trentasette comuni ed esteso Ha 42.670, al netto dei centri urbani;

Ritenuto, per quanto riguarda la preliminare classifica, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e che il territorio da classificare può essere delimitato secondo le indicazioni risultanti dalla acclusa corografia in scala 1: 100.000;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215;

Considerato, in ordine alla proposta di ampliamento, che l'anzidetto territorio, del quale il consorzio ha chiesto l'aggregazione, presenta caratteristiche fisiche ed economiche analoghe a quelle zone consorziate, per cui è opportuno, ai fini di una organica soluzione dei problemi di bonifica, estendere l'attività del consorzio stesso anche a tale territorio;

Che in sede di pubblicazione degli atti non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Visti il voto del comitato tecnico per la bonifica della provincia di Lecce, il parere 13 luglio 1969, numero 15388/13538, dell'ispettorato compartimentale agrario di Bari, il voto 13 settembre 1968, n. 697, del comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia ed il parere n. 70 espresso dalla assemblea generale del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 27 febbraio 1969;

Visto l'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio di Ha 42.670, interessante trentasette comuni della provincia di Lecce, risultante dalla corografia 1/100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

Art. 2.

Il comprensorio del Consorzio di bonifica di Ugento Li Foggi, con sede in Ugento, è ampliato, mediante la aggregazione del territorio di Ha 42.670, di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

SEDATI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1239.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 106 a 118 relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia, annessa alla facoltà di magistero, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 134. — E' istituita una scuola di specializzazione in psicologia annessa alla facoltà di magistero della Università di Torino.

Art. 135. — La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) indirizzo medico;

b) indirizzo differenziale e scolastico;

c) indirizzo industriale e del lavoro;

d) indirizzo sociale.

Art. 136. — Per lo svolgimento della sua attività la scuola si avvale delle strutture dell'istituto di psicologia e di altri istituti interessati.

Art. 137. — Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente. Per il solo indirizzo medico è richiesta la laurea in medicina e chirurgia.

L'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola avviene previo accertamento dell'idoneità del candidato attraverso un colloquio.

Art. 138. — La scuola è triennale; non sono consentite abbreviazioni.

Art. 139. — Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di « specialista in psicologia » con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 140. — Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi eletti di anno in anno dagli allievi della scuola in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni.

Art. 141. — La direzione della scuola è affidata a un docente di materie psicologiche nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio.

Art. 142. — Il consiglio della scuola elegge fra i suoi membri il direttore proponendone la nomina alla facoltà. Il consiglio della scuola provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni.

Art. 143. — Gli insegnamenti sono suddivisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi (per il 1° anno di corso), obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo (per il 2° e il 3° anno di corso), obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi stabiliti ogni anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale.

Art. 144. — Gli insegnamenti di cui al punto *a*) sono:

1) psicologia generale (comprendente metodologia, teorie della personalità, psicologia differenziale);
2) metodologia statistica e psicometria (primo anno);
3) psicologia dell'età evolutiva (primo anno);
4) psicologia sociale (primo anno);
5) tecniche psicodiagnostiche;
6) psicologia dinamica.

Gli insegnamenti di cui al punto *b*) sono: per l'indirizzo medico:

1) psicologia dello sviluppo;
2) psicofisiologia;
3) psicofarmacologia;
4) psicopatologia e neuropsichiatria;
5) medicina psicosomatica;
6) psicologia clinica;
7) psicoterapia;
8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria;
9) igiene mentale.

Per l'indirizzo differenziale e scolastico:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) psicologia dell'età evolutiva (secondo anno);
3) pedagogia;
4) istituzioni di psicopatologia e igiene mentale;
5) psicologia pedagogica (comprendente la decimologia, le tecniche di valutazione scolastica e le tecniche di intervento individuale e di gruppo);
6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva;
7) orientamento scolastico e professionale.

Per l'indirizzo industriale e del lavoro:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana;
2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale;
3) psicologia del lavoro (comprendente la ergonomia, l'analisi e la valutazione delle mansioni e profili professionali e la psicologia delle relazioni interpersonali nell'ambiente di lavoro);
4) psicologia del disadattamento lavorativo (comprendente il riadattamento professionale del minorato);
5) analisi motivazionale;
6) orientamento scolastico e professionale;
7) metodologia statistica e psicometria (secondo anno).

Per l'indirizzo sociale:

1) antropologia culturale;
2) psicologia della comunicazione (comprendente la psicologia del linguaggio);
3) psicologia sociale (secondo anno);
4) sociologia;
5) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale;
6) dinamiche di gruppo;
7) ricerca motivazionale;
8) tecniche di studio dell'opinione pubblica;
9) patologia e controllo sociale.

Le materie sopra indicate, quando sono elencate come comprendenti altre materie, possono dar luogo ad insegnamenti distinti. In alcuni casi altre materie possono essere raggruppate.

Il manifesto-programma annuale indica gli indirizzi che vengono realizzati e gli eventuali insegnamenti integrativi impartiti durante l'anno accademico.

Art. 145. — Al principio dell'anno viene stabilito il numero massimo degli allievi che possono iscriversi al primo anno di corso. Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero stabilito, si procederà alla scelta sulla base del risultato del colloquio previsto dall'articolo 137. Le altre norme di funzionamento verranno formulate nel regolamento della scuola.

Art. 146. — Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una dissertazione su un tema attinente a una delle discipline specifiche dell'indirizzo.

Art. 147. — Il finanziamento della scuola è assicurato oltre che dai proventi delle tasse anche da una dotazione annua sul bilancio universitario. La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici o privati e a ricevere eventuali lasciti o donazioni.

Norma transitoria

Per l'anno di apertura della scuola, il direttore e i docenti sono nominati direttamente dal consiglio della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1240.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Loreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visti il regio decreto 23 agosto 1935, con il quale è stato approvato lo statuto delle Opere laiche lauretane, con sede in Loreto, dal quale risulta che l'istituto persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali, il regio decreto 8 luglio 1938, il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1949 e il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, con i quali sono state approvate modificazioni al predetto statuto;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 10 maggio 1969, n. 3382/3, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Loreto è stato classificato ospedale generale di zona;

Visto il verbale in data 18 marzo 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni, che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Loreto (Ancona), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

1) *Beni immobili*:

A) *Beni rustici* (aree scoperte in prossimità degli edifici destinati ad ospedale).

Beni indicati al foglio I - sez. *B*, del catasto terreni del comune di Loreto attualmente iscritti al pio istituto S. Casa di Loreto per conto delle opere laiche: Particella n. 409 per intero, registro partite pag. 1177, di ha zero, are 31, ca 80, R. D. 190,80, R. A. 69,96.

Beni indicati al foglio I, sez. *B*, del catasto terreni del comune di Loreto iscritti alla ditta opere laiche: Particella n. 405 per intero, registro partite pag. 1230, di ha zero, are 26, ca 10, R. D. 391,50, R. A. 75,69.

Beni indicati al foglio I, sez. *B*, del catasto terreni del comune di Loreto iscritti alla ditta opere laiche: Particella n. 410 per intero, registro partite pag. 1230, di ha zero, are 36, ca 10, R. D. 216,60, R. A. 79,49.

Beni indicati al foglio I, sez. *B*, del catasto terreni del comune di Loreto, iscritti alla ditta opere laiche: Particella n. 682 per intero, registro partite pag. 1230, ha zero, are 05, ca 55, R. D. 29,14; R. A. 11,13.

Totale della superficie delle aree scoperte: ha zero, are 99, ca 55.

B) *Fabbricati*: Beni specificatamente indicati nelle schede n. 1 e n. 2 allegate sub *D* e sub *E* (all. II) al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero:

Villa Poggio Le Rose: edificio indicato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 595, sez. *B*, foglio I, n. 408 sub 1 e sub 2.

Uffici ex azienda tecnica ed agraria: edificio indicato al nuovo catasto edilizio urbano partita n. 595, sez. *B*, foglio I, n. 662, sub 1 e sub. 2.

Ospedale e spazi annessi: fabbricati indicati al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 595, sez. *B*, foglio I, numeri 406-686-687.

Edificio di via Matteotti: edificio indicato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 595, sez. *B*, foglio I, n. 352 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8.

Casa di abitazione usciere-autista: fabbricato indicato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 595, sez. *B*, foglio I, n. 351.

Casa di abitazione della guardia campestre: fabbricato indicato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 595, sez. *B*, foglio I, numeri 507 e 684.

C) *Edificio in costruzione*, destinato a nuovo padiglione dell'ospedale « Santa Casa di Loreto ». Specificatamente indicato al n. 21 dell'allegato II al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

2) *Beni mobili*:

Mobili ed attrezzature specificatamente indicati nell'inventario allegato sub I al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

3) *Mutui*:

Mutuo contratto dalle opere laiche con l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana dell'importo di L. 65.000.000 (sessantacinquemilioni), per la costruzione del padiglione di cui al n. 1, lettera *c*).

Il medico provinciale di Ancona, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1241**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Martinez », con sede in Pegli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 26 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Martinez » di Pegli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 gennaio 1900;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Martinez », con sede in Pegli (Genova) di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pegli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 gennaio 1900.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. 1242.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Sassari è istituita la facoltà di magistero con i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in materie letterarie;
2) corso di laurea in pedagogia;
3) corso di laurea in lingue e letterature straniere;
4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) quattro posti di professore, prelevati dal contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1969-70);

b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1969-70).

Art. 3.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di magistero.

Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1969-70, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 61. — CARUSO

ALLEGATO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Sassari, relativo all'istituzione della facoltà di magistero.

Art. 1. — All'elenco delle facoltà che comprende la Università degli studi di Sassari è aggiunta la seguente:

Facoltà di magistero.

Dopo l'articolo 24, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della facoltà di magistero.

Art. 25. — La facoltà di magistero rilascia le lauree in materie letterarie in pedagogia ed in lingue e letterature straniere. Rilascia inoltre il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 26. — La durata del corso di studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Titolo di ammissione:

a) diploma di maturità scientifica;
b) diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione per gli abilitati magistrali consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;

b) una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Filologia germanica;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Biologia delle razze umane;
7) Storia della grammatica della lingua italiana;
8) Storia della pedagogia.

Il terzo anno di corso di «Geografia» deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di «Storia» (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 27. — La durata del corso per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Titolo di ammissione:

a) diploma di maturità scientifica;

b) diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione per gli abilitati da istituti magistrali consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Biologia delle razze umane;
7) Storia della pedagogia

Nel corso di «storia» (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale e uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta, ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 28. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titoli di ammissione:

a) diploma di maturità scientifica;

b) diploma di abilitazione magistrale e concorso;

c) licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, della scuola civica «Regina Margherita» di Genova, ora «Grazia Deledda» o dalla scuola civica «Alessandro Manzoni» di Milano, o dall'istituto di cultura e di lingue «Marcelline» di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo, dal liceo linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia e concorso.

Il concorso di ammissione per gli abilitati in possesso del diploma di cui ai punti *b*) e *c*) consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni del corso di laurea l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di «storia» (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale e uno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 29. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Titoli di ammissione:

a) diploma di maturità scientifica;

b) diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano e una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 30. — Lo studente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di concorso, dovrà dichiarare a quale tipo di corso di laurea o di diploma intende iscriversi.

Art. 31. — Gli esami saranno sostenuti per singole materie.

Per gli insegnamenti triennali e biennali l'esame sarà sostenuto alla fine del singolo anno di corso.

Art. 32. — Il preside controlla ed approva i piani di studio presentati dagli studenti per ogni anno di corso.

Art. 33. — Per quanto riguarda l'iscrizione all'anno successivo al primo gli studenti già laureati in materie letterarie, o pedagogia, o lingue e letterature straniere, o di altre facoltà universitarie o istituti superiori che siano però in possesso di diploma di abilitazione magistrale o di maturità scientifica o degli studenti già in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1243.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Corinaldo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Corinaldo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 6 dello statuto approvato con regio decreto 15 dicembre 1895, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Corinaldo (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ancona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Corinaldo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 dicembre 1895, modificato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 12 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. **1244.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Antonino Di Summa », con sede in Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 10 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Antonino Di Summa » di Brindisi, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Antonino Di Summa », con sede in Brindisi, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Brindisi;

un membro eletto dal consiglio comunale di Brindisi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 247, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2 Interno, foglio n. 399.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1245.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675, concernente l'ospedale « Istituto ortopedico toscano », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1969, n. 675, con il quale l'ospedale denominato « Istituto ortopedico toscano », con sede in Firenze, è stato dichiarato ente ospedaliero ed è stata indicata la composizione del consiglio di amministrazione;

Ritenuto che, per mero errore materiale, il predetto decreto indica « due membri eletti dal consiglio comunale di Firenze » anzichè « un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica del decreto medesimo;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, n. 675, è rettificato come segue:

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;

un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 61.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1970, n. **110**.

Attribuzione di un nuovo posto di professore universitario di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1969-70, duecentosettanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di tredici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di settantasette) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di diciotto), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di centosessantadue), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti duecentotrentacinque nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali centosessanta per il normale incremento degli organici e settantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1969-70, dalla citata legge n. 62;

Veduta la richiesta formulata nell'adunanza del 30 dicembre 1969 dalla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania per l'assegnazione di un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è assegnato, per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, uno dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1969-70, dallo art. 1 della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **111**.

Modificazioni al riparto dei posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina, anno accademico 1969-70.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1969, n. 822, con il quale il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina è stato stabilito, alla data del 1° novembre 1969, rispettivamente, in numero di venti e due unità, in seguito al parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 9 ottobre 1969, circa la cessione di un posto di professore di ruolo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali da parte della facoltà di farmacia della predetta università;

Considerato che con l'attribuzione di un nuovo posto di professore di ruolo per l'insegnamento di idrobiologia e pescicoltura, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1969, n. 229, con effetto dal 1° novembre 1968, i posti di professore di ruolo assegnati in organico alla predetta facoltà prima della cessione del posto da parte dell'anzidetta facoltà di farmacia, erano venti;

Considerato che, successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina sono stati assegnati, con effetto dall'anno accademico 1969-70, altri due nuovi posti di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1969, n. 822, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che, a decorrere dall'anno accademico 1969-70, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina, è stabilito come appresso:

	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	23
Facoltà di farmacia	2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1969.
Consolidamento dell'abitato di Paludi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Paludi, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 757 nell'adunanza del 25 ottobre 1967;

Decreta:

L'abitato di Paludi è da consolidare a cura e spese dello Stato a' termini della succitata legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 384

(2550)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.
Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione del suddetto consiglio di amministrazione con il rappresentante del tesoro;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Mario Napolitano, ispettore generale del tesoro è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza del tesoro.

Il predetto dott. Napolitano resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2582)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1970.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », con sede in Celle Enomondo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1969, con il quale gli amministratori e i sindaci della società cooperativa « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », con sede in Celle Enomondo (Asti), sono stati revocati e il dott. Giacinto Tacchino è stato nominato commissario governativo;

Visti la relazione del commissario governativo in data 24 settembre 1969 ed il bilancio della cooperativa al 30 settembre 1969 dai quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », con sede in Celle Enomondo (Asti) costituita per rogito notaio dott. Achille Serra in data 15 gennaio 1956 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il prof. Francesco Carcione ne è nominato commissario liquidatore.

La gestione commissariale della cooperativa predetta, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1969, è prorogata fino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2551)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per la Lombardia per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 11410 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia composta come segue:

Presidente:

Paulesu dott. Salvatore, presidente di sezione della corte di appello di Milano, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Alessi dott. Alessandro, consigliere della Corte di appello di Milano designato dal presidente della corte stessa;

Rapini dott. Leonardo, vice provveditore alle opere pubbliche di Milano;

Pistolesi avv. Adone, vice avvocato dello Stato, designato dall'avv. distrettuale dello Stato, di Milano;

Ferrante dott. Francesco, direttore della ragioneria regionale dello Stato, di Milano;

De Rosa dott. Mario, vice prefetto, designato dal prefetto di Milano;

Fanelli Sante, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano dalla C.G.I.L.;

Bombardieri Vincenzo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano dalla C.I.S.L.;

Raimoldi Antonio, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano dalla U.I.L.

Art. 2.

I signori cav. Agostino Lombardo, rev. prof. don Marino Sangalletti, dott. Giuseppe Averna, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Milano, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il cav. Pietro Cossu, primo archivista, in servizio presso detto provveditorato è nominato segretario della commissione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corri-

sposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti alle categorie dell'industria, dell'artigianato e del commercio operanti nella provincia di Belluno, è determinato come segue:

Vitto (due pasti): L. 10.000 mensili;
Alloggio: L. 3.000 mesili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1970.
Determinazione della misura del tasso d'interesse da praticare sui mutui accordati dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238, recante istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge n. 238 con il quale si dispone che con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilito annualmente il limite massimo del tasso d'interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potrà essere praticato dalle sezioni istituite a termine della medesima legge n. 238;

Decreta:

Il limite massimo del tasso d'interesse che potrà essere praticato per i mutui accordati dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituiti a termine della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della medesima legge, nella misura del 6 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che tali sezioni sono abilitate ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1 % sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali e relativi accessori e di ogni altro onere e spesa, conformemente a quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Altofonte (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.776.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.362.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907)

Autorizzazione al comune di S. Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di S. Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.743.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.528.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2909)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 13-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 13-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Ginesi Attilio, con sede in Arcevia (Ancona), corso V. Emanuele n. 13.

(2788)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 10-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Novelli Giovanni, con sede in Jesi (Ancona), via Chiostro di S. Agostino.

(2789)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 25 agosto 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1530/69, n. 1568/69, n. 1599/69 e n. 1642/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° agosto 1969 al 7 agosto 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	42,50
	- il Libano	45,25
	- la RAU	51,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	45,95
	- il Brasile	52,00
	- la Colombia	48,00
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	39,40
	- il Pakistan	41,85
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angola (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	50,50
	- le Filippine	49,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Jugoslavia	41,50
	- l'Irlanda	43,95
	- la Danimarca	41,75
	- la Norvegia	42,50
	- il Regno Unito	38,65
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri paesi terzi	40,85
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	43,80
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- il Venezuela	51,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	40,00
	- la Polonia	50,25
	- gli altri paesi terzi	46,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	36,68
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III a) e b) (3)	81,00
	la zona IV a), b) e c) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	65,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	60,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	56,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	30,90
	- tenore in ceneri da 701 a 850	30,90
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,90
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	21,90
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	21,90
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,90
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	16,90
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	72,35
	- la zona IV b) (3)	76,90
	- gli altri paesi terzi	67,90
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dall'8 agosto 1969 al 13 agosto 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	42,50
	- il Libano	45,25
	- la RAU	51,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	45,95
	- il Brasile	52,00
	- la Colombia	48,00
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	39,40
	- il Pakistan	41,85
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angola (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	50,50
	- le Filippine	53,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Jugoslavia	41,50
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	41,75
	- la Norvegia	42,50
	- il Regno Unito	38,65
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri paesi terzi	40,85
	per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	43,80
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- il Venezuela	51,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	40,00
	- la Polonia	50,25
	- gli altri paesi terzi	46,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	36,68
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III a) e b) (3)	81,00
	- la zona IV a), b) e c) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	65,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	60,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	56,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	30,90
	- tenore in ceneri da 701 a 850	30,90
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,90
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	21,90
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	21,90
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,90
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	16,90
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	72,35
	- la zona IV b) (3)	76,90
	- gli altri paesi terzi	67,90
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 14 agosto 1969 al 21 agosto 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	42,50
	- il Libano	45,25
	- la RAU	51,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	45,95
	- il Brasile	52,00
	- la Colombia	48,00
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	39,40
	- il Pakistan	41,85
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angola (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	50,50
	- le Filippine	53,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Jugoslavia	41,50
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	41,75
	- la Norvegia	42,50
	- il Regno Unito	38,65
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri paesi terzi	40,85
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	47,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- il Venezuela	51,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	40,00
	- la Polonia	50,25
	- gli altri paesi terzi	46,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	36,68
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	76,00
	- la zona III a) e b) (3)	81,00
	- la zona IV a), b) e c) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	65,00
	- tenore in ceneri da 601 a 900	60,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	56,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	51,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	45,50
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	30,90
	- tenore in ceneri da 701 a 850	30,90
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,90
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	21,90
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	21,90
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,90
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	16,90
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	72,35
	- la zona IV b) (3)	76,90
	- gli altri paesi terzi	67,90
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	76,00
	- la zona IV b) (3)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 22 agosto 1969 al 25 agosto 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	42,50
	- il Libano	45,25
	- la RAU	51,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile, della Colombia e dell'Argentina (2)	45,95
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- la Colombia	48,00
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	39.40
	- il Pakistan	41,85
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan, dell'Angola e del Mozambigo (2)	45,95
	- l'Angola	47,15
	- il Mozambigo	50,00
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	50,50
	- le Filippine	53,50
	- il Portogallo	47,50
	- la Jugoslavia	41,50
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	41,75
	- la Norvegia	42,50
	- il Regno Unito	38,65
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	38,00
	- gli altri paesi terzi	40,85
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	47,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- il Venezuela	51,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	40,00
	- la Polonia e la Norvegia	50,25
	- gli altri paesi terzi	46,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	36,68
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	78,40
	- la zona III a) e b) (3)	83,40
	- la zona IV a), b) e c) (3)	81,40
	- gli altri paesi terzi	72,90
	- tenore in ceneri da 521 a 600	69,20
	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	69,00
	- gli altri paesi terzi	60,40
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	34,00
	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,00
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	25,00
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	20,00
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	20,00
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,20
	- gli altri paesi terzi	70,80
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	78,40
	- la zona IV b) (3)	81,40
	- gli altri paesi terzi	72,90

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(2068)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Modena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 498 in data 6 febbraio 1970, il prof. Fernando Contri è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

(2902)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 500 in data 6 febbraio 1970, il cav. Gilberto Panont è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(2903)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 499 in data 6 febbraio 1970, il dott. Giuseppe Schluderer è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(2904)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Vitologatti »

Con decreto n. 1081 del 12 marzo 1970 la Società industriale acque e bibite S.p.a. - S.I.A.B., con sede in Fratte di Salerno, via Carlo Gatti, 42, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Vitologatti, che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Salerno.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, con fondo verde nella sola parte mediana del riquadro centrale, avranno dimensioni rispettivamente di cm. 22×cm. 11,5 per i recipienti da 1 litro, di cm. 19,5 × cm. 10 per quelli da ½ litro e di cm. 14,5 × cm. 9,5 per quelli da ¼ di litro e saranno suddivise in tre riquadri delimitati da una riga in verde.

Nel riquadro sinistro figureranno le stesse diciture, in lingua italiana, francese, inglese e tedesca, riportate nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto del Ministro per l'interno n. 96 del 15 giugno 1927.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua Minerale Naturale » « VITOLOGATTI » « Alcalino bicarbonato calcico magnesiaca » « S.I.A.B. - S.p.A. » « Salerno »; in fondo a detto riquadro saranno riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Nel riquadro destro saranno riportati, dall'alto in basso, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 maggio 1969 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore dell'istituto d'igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli, ed i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita in data 19 febbraio 1969 dal prof. Mario Covello, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della stessa università.

Tutte le diciture dell'etichetta saranno in caratteri neri.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(2535)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Gorizia ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.35/3/3916, in data 24 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Gorizia è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(2533)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « F. M. Passi », di Calcinate, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.12/7/3500, in data 12 gennaio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « F. M. Passi », di Calcinate (Bergamo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(2532)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a quattro posti di operaio permanente dello Stato

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'agricoltura approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, ed in particolare l'art. 54, riguardante gli orfani di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142 sulla assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Considerato che a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, due dei sei posti disponibili devono essere riservati per l'assunzione senza concorso ad appartenenti alle categorie previste dalla legge stessa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1963, registro n. 12 Es., foglio n. 300, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo del Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della bonifica e colonizzazione;

Constatata la necessità di ricoprire in parte le vacanze verificatesi nella tabella organica degli operai di ruolo di 1ª e 2ª categoria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Esaminate le esigenze funzionali del Ministero dell'agricoltura di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quattro posti di operaio di cui uno di 1ª categoria e tre di 2ª categoria nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ripartiti per le qualifiche di mestiere sottoindicate.

Qualifiche di mestiere	Numero dei posti
Correttore di bozze	1
Disegnatore	3

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di anni 35 di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare art. 17 del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48;

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dalla Libia, dall'Africa orientale e dai territori di confine, per coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i 40 anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati od operai di ruolo dello Stato;

per i sottufficiali, militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica attualmente in servizio e per quelli già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della bonifica - Divisione VII, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente tra quelle indicate al precedente art. 1) per la quale intende concorrere.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande:

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero dell'agricoltura non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni o da mancate informazioni di variazioni di indirizzo indicate sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti che danno titolo di preferenza o di precedenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Detta prova d'arte (o esperimento pratico) si svolgerà nella sede che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

La prova o l'esperimento anzidetto non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore ai 16/20.

I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 7.

La commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati sarà nominata con decreto ministeriale. Essa sarà composta di almeno tre membri e sarà presieduta dal più elevato in grado, e, a parità di grado, dal più anziano.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna qualifica di mestiere in base alla votazione riportata nella prova d'arte (o esperimento pratico) di cui al precedente art. 6 tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabilito dalle norme vigenti.

All'uopo i candidati che avranno superato la prova suindicata e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90, un terzo dei posti messi in concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 10.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi a prova d'arte o di esperimento pratico, ovvero ad accertamenti sanitari sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della bonifica - Divisione VII, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

A) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 400;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

E) certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 400.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alla capitaneria di porto, certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *E*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo dei biglietti di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 336

(2544)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura generale dello Stato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 22 marzo 1970).

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura generale dello Stato nove posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(2841)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.